

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 83-6285

Esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte: indirizzi in merito al conseguimento dell'autosufficienza energetica e alle condizioni di eventuale partecipazione alla fase realizzativa dell'ATI Fuksas capogruppo .

La deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2013, n. 83-6285, è stata pubblicata limitatamente al solo oggetto sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 26 settembre 2013. Si ripubblica qui di seguito la summenzionata deliberazione (ndr).

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Premesso che:

- in data 16 giugno 2006 veniva stipulato, in esecuzione della D.G.R. n. 51-2428 del 20.3.2006 e della Determinazione della Direzione Patrimonio e Tecnico n. 545 del 12.06.2006, con l'ATI composta da Fuksas Associati srl, AI Engineering srl, AI Studio, Manens Intertecnica srl, Geodata Spa, il contratto n. rep. 11304, avente ad oggetto la predisposizione degli elaborati riguardanti la variante al vigente Piano Regolatore della Città di Torino dell'Area ex Fiat Avio ed il relativo strumento urbanistico esecutivo, nonché la progettazione preliminare e definitiva del Nuovo Palazzo destinato ad uffici della Regione Piemonte, e la supervisione artistica (art. 3 e art. 8, punto 4 del contratto rep. n. 11304);
- con Determinazione del Direttore del Patrimonio e Tecnico n. 738 del 17.07.2007, a seguito accordo tra l'Amministrazione Regionale e la Città di Torino in ordine alla riqualificazione dell'intera zona urbana, inclusa anche l'area confinante denominata "Oval" di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana Spa., veniva approvato lo schema di atto integrativo al contratto n. rep. 11304/2006 stipulato con l'ATI composta da Fuksas Associati srl, Ai Engineering srl, AI Studio, Manens Intertecnica srl, Geodata Spa, onde estenderne l'oggetto alle connesse prestazioni aggiuntive (Atto Aggiuntivo Rep. n. 12609 del 01.08.2007);
- in data 19.11.2009 veniva stipulato, in esecuzione delle Determinazioni dirigenziali n. 665 dell'8.6.2009 e n. 1302 del 19.11.2009, con il Raggruppamento di progettisti in premessa specificato atto aggiuntivo rep. n. 14894 al contratto principale avente ad oggetto lo svolgimento della progettazione esecutiva del nuovo Palazzo e delle relative opere di urbanizzazione;
- con Determinazione della suddetta Direzione n. 1355 del 30 dicembre 2010 l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali veniva aggiudicato in via definitiva all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno *spread* di 1,485 % oltre all'Euribor;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

dato atto che per quanto riguarda l'esecuzione dell'opera si rende necessario dare mandato agli uffici competenti di attivarsi al fine di porre l'Amministrazione in condizioni di rispetto della normativa, e di valutazione di impatto ambientale positiva, usufruendo delle condizioni oggi presenti, e di ottemperare alla normativa che prevede l'autosufficienza energetica del Palazzo, nei termini temporali e con parametri e metodologie proposte dalla normativa vigente; utilizzando, nel rispetto dell'ambiente, anche le grandi superfici verticali per non compromettere spazio già adibito a verde,

visti tutti i documenti contrattuali sottoscritti, per le varie fasi procedurali, tra l'Amministrazione Regionale e il Raggruppamento di progettisti in argomento, depositati agli atti;

dato atto che:

- nel mese di Maggio c.a. il suddetto Raggruppamento professionale ha reiterato la richiesta, avanzata un paio di anni addietro, del pagamento di ulteriore compenso di € 2.719.388,05, rispetto a quello negli anni già percepito per le prestazioni di progettazione svolte in virtù del contratto rep. n. 11304 del 16.6.2006 e relativi atti aggiuntivi, somma composta da varie voci di tariffario e che si basa sull'importo effettivo dell'opera progettata in luogo dell'importo minore previsto nel contratto, pretesa mai accettata o riconosciuta dagli uffici regionali;

- nel corso dello svolgimento dei lavori il Progettista dell'opera ha in più occasioni, anche tramite i propri legali, richiesto l'attivazione dell'incarico di supervisione artistica del palazzo della Regione previsto nell'originario contratto di affidamento della progettazione rep. n. 11304 del 16.6.2006, a tutela del valore dell'opera, rendendosi disponibile a concordare un compenso inferiore a quello pattuito nel contratto originario per le prestazioni di supervisione artistica (25% dell'importo da riconoscere per le prestazioni di direzione lavori di cui al tariffario);

- le prefigurate prestazioni di supervisione artistica sono regolate agli artt. 3 e 8, punto 4 del contratto principale nonché ai punti 12 e 13 delle premesse, facenti parte integrale e sostanziale del contratto, dell'atto integrativo rep. n. 14894 19.11.2009 ed al successivo art. 3, comma 2 dello stesso;

- l'art. 8, punto 4 del contratto principale rep. n. 11304 del 16.6.2006 prevedeva che la remunerazione della supervisione artistica in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori fosse così computata in ragione (Tab. B6) del 25% (15% per supervisione, coordinamento e verifica alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva + 10% per supervisione alla Direzione lavori) degli onorari previsti dal D.M. 4.4.2001 per l'attività di Direzione dei lavori di cui alla relativa tabella C allegata al contratto (0,35 aliquota prestazionale Tab. B del citato Decreto Ministeriale calcolata sull'importo dei lavori), fatta salva la riduzione percentuale di cui all'art. 8, comma 5 del contratto;

visto il Verbale della Giunta Regionale n. 193 del 21 maggio 2013, ad oggetto "32/2 – Palazzo Unico Regionale. Rapporto con l'Arch. Fuksas", i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;

dato atto che nei mesi scorsi c.a. a seguito dell'esame degli ultimi elaborati progettuali di variante migliorativa sottopostagli dalla stazione appaltante il professionista ha tra l'altro comunicato a più

riprese di voler rigettare completamente quanto inviatogli in merito alla proposta di variante migliorativa ritenendola alterante in modo definito il progetto originario ed ha altresì diffidato la Direzione lavori dall'apportare modifiche al progetto approvato e deliberato dagli enti preposti e si è riservato la richiesta di verifica a mezzo di legge nel corso dell'opera con eventuale sospensione, anche in via giudiziale, dei lavori.

preso atto delle considerazioni contenute nel parere legale già rilasciato dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 11214/DB0505 del 13.9.2011 conservato agli atti dell'amministrazione;

preso atto inoltre del parere dell'Avvocatura regionale a suo tempo interpellata dalla Direzione Risorse Umane e Patrimonio (Nota prot. n. 9326/DB0505 del 30.7.2013 agli atti dell'Amministrazione) contenente considerazioni e limiti in merito alla possibilità di avviare eventuali trattative volte ad attivare l'incarico di supervisione artistica in fase di esecuzione dell'opera;

riscontrata la necessità che l'opera venga realizzata nei tempi contrattualmente previsti senza aggravii dell'Amministrazione anche in termini di maggiori oneri da corrispondersi all'A.T.I. Appaltatrice in dipendenza dell'eventuale sospensione dei lavori a seguito delle minacciate azioni giudiziarie volte ad inibire la prosecuzione dell'opera, con evidente grave danno per l'Amministrazione Regionale ;

tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime

delibera

per le motivazioni e le considerazioni in premessa illustrate,

- di dare mandato agli uffici competenti, relativamente ai lavori in corso per la realizzazione del Nuovo Complesso Amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, di ottemperare alla normativa che prevede l'autosufficienza energetica del Palazzo, nei termini temporali e con parametri e metodologie proposte dalla normativa vigente, utilizzando, quindi, nel rispetto dell'ambiente, le grandi superfici verticali per non compromettere spazi già adibiti a verde;

- di dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio con il supporto dell'Avvocatura Regionale di avviare le trattative volte a regolare l'eventuale attivazione e lo svolgimento dell'incarico di supervisione artistica già previsto nel contratto rep. 11304 del 16.6.2006 e successivi atti aggiuntivi stipulati con l'A.T.I. di Professionisti Fuksas - Associati srl, AI Engineering srl, AI Studio, Manens Intertecnica srl, Geodata Spa alle seguenti condizioni e limiti:

(omissis)

- di demandare a successivo provvedimento di Giunta Regionale l'approvazione dell'esito delle trattative condotte dalla Direzione Risorse Umane e Patrimonio con il supporto dell'Avvocatura Regionale, ivi inclusa la quantificazione del compenso per le prestazioni di supervisione artistica in fase di esecuzione dei lavori, tenuto anche conto delle indicazioni di cui al verbale della Giunta Regionale n. 193 del 21.5.2013;

- di autorizzare, nelle more della definizione delle trattative da avviarsi con l'A.T.I. di Professionisti Fuksas - Associati srl, AI Engineering srl, AI Studio, Manens Intertecnica srl, Geodata Spa, le

strutture regionali ed in particolare la D.L. ed il R.U.P., ad intrattenere rapporti con i medesimi, per le valutazioni in capo ai progettisti del costruendo Palazzo Unico della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.P.R. n. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i., nonché dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 19.4.2000 n. 145 (art. 162, comma 5, del D.P.R. 5.10.2010 n. 207) a tutela dell'opera progettata ai sensi della disciplina generale e speciale in materia; tale attività avverrà senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Regionale, in quanto rientrante nei contratti già sottoscritti e richiamati in premessa;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)